

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N.538 DEL 07/08/2017

Oggetto: Erogazione fondi secondo trasferimento per attuazione interventi in materia di edilizia scolastica. Nuova costruzione di un complesso scolastico destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia e primaria. Intervento individuato al n. 21 dell'allegato al D. C. D. n. 89/2011, CUP: G99H12000470002, CIG: 5905556AF8, PROTOCOLLO NORMALIZZATO: AQ-BGN-OOPP-03938 -Comune di Bugnara (AQ)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n.286, recante ad oggetto "*dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;


Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;


Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i Comuni del Cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei Comuni del Cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario Delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67-bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali;


Tenuto conto dell'art. 7, comma 6 del D.L. 43/2013, entrato in vigore il 27 aprile u.s. che dispone che *“L'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere”*;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto l'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39 del 28/04/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, il quale dispone di riservare una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da destinare al finanziamento degli *interventi in materia di edilizia scolastica*;

Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 la quale dispone, a valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di messa in sicurezza delle scuole nell'ambito del complessivo stanziamento di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al decreto-legge 185/2008, l'assegnazione a favore della Regione Abruzzo di risorse pari a 226.421.450,00 euro al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione stessa danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.l. n. 39/2009;

Vista la deliberazione del CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 nella quale si ritiene di dover corrispondere alle esigenze di ricostruzione e funzionalità degli edifici scolastici nella Regione Abruzzo danneggiati dai richiamati eventi sismici.

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n.61 del 17 maggio 2011, di finanziamento del Terzo Piano di interventi sugli edifici scolastici e il relativo allegato;


Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 27 dicembre 2011 n. 89 "*Interventi in materia di edilizia scolastica, art. 4, comma 4, D.L. 39/2009*", apportante modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione n. 61 del 17 maggio 2011 in materia di edilizia scolastica e contenente la rimodulazione del Terzo Piano di interventi scolastici;

Considerata la delibera CIPE n. 18 dell'8 marzo 2013, che formalizza la presa d'atto del Terzo Piano di interventi di edilizia scolastica di cui al decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 89 del 2011 ed approva la riprogrammazione delle risorse nella loro destinazione su base territoriale alla luce dell'aggiornamento dei fabbisogni relativi ai Comuni del Cratere e fuori cratere sismico;

Considerato l'allegato al D.C.D. n. 89/2011 che al n. 21 individua la scuola materna ed elementare "Vittorio Clemente" sita in Via Vittorio Emanuele III nel Comune di Bugnara (AQ) quale intervento inserito nel III piano di interventi scolastici di cui alla Delibera del CIPE n. 47/2009 per un importo complessivo di Euro 2.688.000,00;

Acquisita agli atti l'aggiornamento e la rimodulazione dell'elenco degli interventi relativi al III Programma Stralcio per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione Abruzzo danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, formalizzati con Delibera CIPE n. 85 dell' 8 novembre 2013 avente ad oggetto: "Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009- Rimodulazione del III Programma stralcio per la ricostruzione e





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma- Presa d'atto", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2014;

Tenuto conto che il Comune di Bugnara (AQ) ha trasmesso con nota prot. n. 1283 del 06 giugno 2013 la documentazione relativa alla dimostrazione del nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici del 06/04/2009;

Considerato che il Comune di Bugnara (AQ) ha trasmesso, con nota prot. n. 249/2014 del 03 febbraio 2014, il progetto definitivo per i "Lavori di ricostruzione ex-novo della scuola elementare e materna "V. Clemente" in Via Vittorio Emanuele", redatto dall'Ing. Stefano Gentile, tecnico incaricato dal Comune di Bugnara con determinazione n. 220 del 26 novembre 2012, che prevedeva un importo complessivo per la realizzazione dell'opera di Euro 2.688.000,00, di cui un importo lavori pari ad Euro 1.900.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge;

Considerata la nota prot. n. 944 del 05 marzo 2014 con la quale l'U.S.R.C. ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune di Bugnara (AQ), specificando in particolare la non ammissibilità a finanziamento degli interventi di ampliamento;


Tenuto conto che il Comune di Bugnara (AQ) ha trasmesso con nota prot. n. 1625 del 11 luglio 2014 la documentazione integrativa e gli elaborati progettuali aggiornati sulla base delle indicazioni fornite dall'U.S.R.C., per un importo complessivo pari ad Euro 1.783.263,52, a fronte del finanziamento massimo stanziato di Euro 2.688.000,00, di cui un importo lavori a base d'asta pari ad Euro 1.332.027,46 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge;


Considerato il verbale di validazione del progetto redatto in data 24 giugno 2014 e trasmesso con nota prot. n. 1779 del 29 luglio 2014;

Considerata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 25 luglio 2014, trasmessa con nota prot. n. 3915 del 30 luglio 2014, con cui il Comune di Bugnara (AQ) ha approvato il progetto definitivo per i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola elementare e materna "V. Clemente" sita in Via Vittorio Emanuele III, per un importo di Euro 1.783.263,52 a valere sui finanziamenti di cui alla Delibera del CIPE n. 47/2009;

Vista la nota prot. n. 1779 del 29 luglio 2014, con la quale il Comune di Bugnara (AQ) ha richiesto il trasferimento della prima rata di acconto, pari al 35% dell'importo della spesa prevista per l'intervento pari ad Euro 624.142,24 di Euro 1.783.263,52;

Visto l'art. 10, comma 1 del decreto 14 marzo 2013 n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali con cui, al fine di proseguire gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, viene trasferita la somma di Euro 155.787.593,30 all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato che ai sensi dell'art.6, co. 3 del citato decreto n. 61 del 17 maggio 2011 "Le somme accreditate al soggetto aggiudicatore all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate."

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria definitiva sul progetto per lavori di demolizione e ricostruzione della scuola elementare e materna "V. Clemente" sita Via Vittorio Emanuele III, eseguita dall'Area Tecnica della Programmazione, Settore Edilizia Scolastica conclusa in data 30 luglio 2014;

Considerato che sussistevano condizioni per provvedere al pagamento a favore del Comune di Bugnara (AQ), per un ammontare complessivo di Euro 1.783.263,52; dell'importo totale per la realizzazione dell'opera, pari al 35% dell'importo della spesa prevista per l'intervento pari ad Euro 624.142,24 di Euro


Richiamata la Determina USRC n. 202 del 05/08/2014 di approvazione del progetto e primo trasferimento fondi per attuazioni interventi in materia di edilizia scolastica – Comune di Bugnara (AQ), con cui è stato approvato l'importo di Euro 1.783.263,52 e contestualmente trasferito l'importo di Euro 624.142,24;


Vista la nota prot. n. 2174 del 04/07/2017, acquisita dallo Scrivente Ufficio con prot. n. 3476 del 05/07/2017, con cui il Comune di Bugnara ha provveduto alla trasmissione, in parte, della documentazione relativa alla rendicontazione delle somme trasferite dall'USRC con determina n. 202 del 05/08/2014 ed ha richiesto il trasferimento della seconda rata di acconto;

Viste le note n. 2174 del 04/07/2017, acquisita dallo Scrivente Ufficio con prot. n. 476 del 05/07/2017, e n. 2495 del 28/07/2017 con cui il Comune di Bugnara ha provveduto alla trasmissione della documentazione relativa a 1° SAL a tutto il 20/10/2016 (Stato di avanzamento dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento) e al 2° SAL a tutto il 07/06/2017 (Stato di avanzamento dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento) connessi al progetto di demolizione e ricostruzione della scuola materna ed elementare V. Clemente;

Visto che il Comune di Bugnara ha chiesto, con nota n. 2578 del 04/08/2017 il trasferimento della somma per il pagamento del saldo relativo al 2° Sal, già maturato dalla ditta, pari a Euro 75.608,46, per poter consentire all'impresa esecutrice di effettuare i pagamenti verso tutte le maestranze, enti previdenziali, subappaltatori e fornitori, e che ad oggi lo Scrivente Ufficio ha trasferito complessivamente somme pari ad € 624.142,24;

Considerato che l'istruttoria relativa alla rendicontazione delle somme trasferite dall'USRC con determina n. 202 del 05/08/2014 al Comune di Bugnara è in corso di approfondimenti;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 39 del 24/03/2015 sono stati affidati i lavori di "Ricostruzione ex-novo della scuola materna ed elementare V. Clemente;

Rilevato che con Determinazione n. 232 del 27/10/2016 il Responsabile del Servizio tecnico ha approvato gli atti relativi al I° SAL ha determinato di liquidare in favore della LOA COSTRUZIONI S.r.l. la somma di euro 260.142,30 per lavori al 1° SAL, comprensivi di Iva al 10%, come risulta dal relativo certificato di pagamento n. 1 del 20/10/2016;

Riscontrato che con Determinazione 129 del 09/06/2017 il Responsabile del Servizio tecnico ha approvato gli atti relativi al 2° SAL ed ha determinato di liquidare in favore della ditta LOA COSTRUZIONI S.r.l. la somma di euro 25.521,14, come acconto per lavori al 2° SAL, comprensivi di Iva al 10%, a fronte di un importo complessivo pari ad euro 101.129,60, come risulta dal relativo certificato di pagamento n. 2 del 07/06/2017;


Riscontrato che l'Amministrazione Comunale al fine di assolvere ai compiti della rendicontazione, ha inviato, per quanto concerne i lavori, il Mandato di pagamento n. 707 del 04/11/2016 emesso dal Comune di Bugnara a favore di LOA COSTRUZIONI S.r.l., la determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 232 del 27/10/2016 di approvazione del I° SAL e di liquidazione dei lavori, la Fattura n. 9/PA del 25/10/2016 emessa da LOA COSTRUZIONI S.r.l per euro 236.493,00 al netto dell'IVA al 10%, il contratto stipulato in data 25/09/2015 Rep. n. 26, registrato a Sulmona il 15/10/2015 al n. 64 Serie 1, il Mandato di pagamento n. 347 del 14/06/2017 emesso dal Comune di Bugnara di LOA COSTRUZIONI S.r.l., la determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 129 del 09/06/2017 di approvazione del II° SAL e di liquidazione in acconto dei lavori, la fattura n. 5/PA del 06/06/2017 emessa da LOA COSTRUZIONI S.r.l per euro 91.936,00 al netto dell'IVA al 10%, il contratto stipulato in data 25/09/2015 Rep. n. 26, registrato a Sulmona il 15/10/2015 al n. 64 Serie;


Visto che è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori con l'impresa LOA Costruzioni s.r.l. registrata con n. repertorio 995 il 25/05/2015;

Precisato che il Comune di Bugnara ha chiesto, con nota n. 2578 del 04/08/2017 il trasferimento della somma per il pagamento del saldo relativo al 2° Sal, già maturato dalla ditta, pari a Euro 75.608,46, per poter consentire all'impresa esecutrice di effettuare i pagamenti verso tutte le maestranze, enti previdenziali, subappaltatori e fornitori, e che ad oggi lo Scrivente Ufficio ha trasferito complessivamente somme pari ad € 624.142,24;

Vista l'istruttoria del Settore Edilizia Scolastica prot. 4179 del 04/08/2017;

Vista la congruità tecnico ed economica, la coerenza con le finalità del finanziamento secondo le procedure delineate nel disciplinare e nelle Linee Guida del settore Edilizia scolastica;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Acquisito il parere favorevole espresso in data 07/08/2017 dal Responsabile del Settore Edilizia Scolastica in ordine alla conformità dell'istruttoria de qua con la procedura delineata nel disciplinare del settore medesimo ed in ordine alla regolarità tecnica dell'istruttoria stessa;

Considerato il provvedimento conclusivo del Responsabile del Settore Edilizia Scolastica prot. n. 4191 del 07/08/2017 con cui si valida e ratifica l'esito della istruttoria tecnica;

Verificato che ai sensi dell'istruttoria e del provvedimento di cui sopra sussistono le condizioni per poter trasferire all'amministrazione Comunale la seconda rata di acconto al fine di consentire la liquidazione di spese già maturate relative all'esecuzione dei lavori, e precisamente del certificato di pagamento riguardanti il saldo del II SAL per complessivi € 75.608,46;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731, la somma di Euro 155.787.593,00 per provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica di cui al codice di finalizzazione delle risorse giacenti sulla c.s. 5731 **DiSET48CIart10c1**, e che **vi è capienza**.

DETERMINA

Art. 1


(Erogazione fondi)

Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 61 del 17 maggio 2011, a fronte dell'approvazione della spesa (effettuata con determina USRC N. 202 del 05/08/2014) relativa alle opere di demolizione e ricostruzione della scuola elementare e materna "V. Clemente" sita in Via Vittorio Emanuele III del Comune di Bugnara (AQ), quale limite massimo per la realizzazione dei lavori, per la realizzazione dei lavori messa in sicurezza del fabbricato, per un importo complessivo di Euro 1.783.263,52 di cui Euro 1.332.027,46 quale importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge e dell'erogazione effettuata con medesima determina, a fronte dell'erogazione a favore del Comune di Bugnara di Euro 624.142,24, come primo trasferimento fondi, si dispone di trasferire all'amministrazione Comunale la seconda rata d'acconto al fine di consentire la liquidazione di spese già maturate relative all'esecuzione dei lavori, e precisamente del certificato di pagamento riguardanti il saldo del II SAL per complessivi **Euro 75.608,46**;

Art. 2

(Interventi di messa in sicurezza)





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Gli interventi finanziati a valere sui fondi di cui alla Deliberazione del CIPE n. 47/09 devono riguardare strettamente la riparazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 06/04/2009, attenendosi a quanto specificato nelle "Linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell'allegato al D.C.D n. 89/11".

Art. 3

(Oneri fondi erogati)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi **Euro 75.608,46** di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità dei fondi *ex decreto* n. 48 del DiSET, Capo I, art. 10, comma 1, (CodFinalizzazione: DiSET48CIart10c1) dell'importo di Euro 155.787.593,00 relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza di cui al I II e III programma di edilizia scolastica.

Art. 4

(Funzionalità scolastica)

Gli interventi di cui all'Art 1 sono finalizzati a corrispondere alle esigenze di ricostruzione e funzionalità degli edifici scolastici della Regione Abruzzo danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 2009.


Ove, anche successivamente all'approvazione dell'intervento, venisse meno la funzionalità scolastica dell'edificio, per il numero esiguo di alunni o per altre motivazioni anche indipendenti dall'amministrazione, quest'ultima è tenuta a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere che provvederà a definanziare l'intervento.

L'amministrazione è altresì tenuta a garantire e a documentare, pena la decadenza del finanziamento, che a conclusione dei lavori, gli alunni siano ricollocati nell'edificio oggetto di intervento, come previsto dal progetto approvato.

Art. 5

(Rendicontazione)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 3 del citato decreto n. 61/2011 e dell'art. 2, co. 3 del richiamato decreto n. 63/2011 le somme accreditate al soggetto aggiudicatore con il presente decreto sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto a trasmettere tutta la documentazione (in originale) idonea ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 6

(Monitoraggio)

Gli interventi oggetto della presente determina vengono monitorati nella Banca Dati Unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 29/10/2012, registrato alla Corte dei Conti (Reg. 11/fog. 28) del Decreto del 26/02/2013 della Ragioneria Generale dello Stato le amministrazioni competenti degli interventi connessi al Piano di Messa in sicurezza "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in sicurezza" sono tenute alla trasmissione delle informazioni necessarie al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi stessi per l'alimentazione della banca dati istituita presso il MEF. Le informazioni previste per detto monitoraggio sono contenute nella tabella A allegata al citato decreto. La mancata o incompleta trasmissione di dette informazioni comporta la sospensione dell'erogazione delle risorse spettanti per la realizzazione degli interventi.

Art. 7

(Aggiornamento anagrafe edilizia scolastica)

L'Ente beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto ad assolvere all'obbligo di aggiornamento dell'Anagrafe Edilizia Scolastica nei confronti della Regione Abruzzo, in base all'art. 7 della legge 23/1996 che prevede, nell'ambito del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, la realizzazione di un'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica ed in base alla D.G.R. n. 483 del 30 marzo 2000, con la quale la Regione Abruzzo ha aderito al progetto ministeriale.

Art. 8

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, e dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012, nonché dall'art. 33 D. lgs. 33/2013, rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), li 7 agosto 2017

Responsabile Servizi Amministrativi, Trasparenza e Programmazione economica

Dott.ssa Francesca Capranica

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Dott. Paolo Esposito





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Codice Identificativo	Numero	Data	Comune	Data	Descrizione	Importo
DISET48Clart10c1	538	07/08/2017	1048	07/08/2017	EROGAZIONE FONDI SECONDO TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA. NUOVA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. INTERVENTO INDIVIDUATO AL N. 21 DELL'ALLEGATO AL D.C.D. N. 89/2011, CUP: G99H12000470002, CIG: 5905556AF8, PROTOCOLLO NORMALIZZATO: AQ-SGN-OOPP-03938 - COMUNE DI BUGNARA (AQ)	75.608,46
Totale €						75.608,46

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA
 RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE
 (Dott. Paolo Esposito)

